



# COMUNE DI TIRANO

( Provincia di Sondrio )

## Deliberazione del Consiglio Comunale N° 20 del 26/06/2025

**OGGETTO:** ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2022/2025 (AGGIORNAMENTO ANNO 2025) E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025.

L'anno 2025 addì ventisei del mese di Giugno alle ore 18:00 nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di prima convocazione.

Risultano:

NOMINATIVO	FUNZIONE	PRESENZA	ASSENZA	GIUSTIFICATO
STOPPANI STEFANIA MARIAGRAZIA	Sindaco	X		
PENNATI ALESSANDRO	Consigliere	X		
CIAPPONI LANDI ISABELLA MARIA	Consigliere	X		
CAELLI GIORDANA	Consigliere	X		
MUZIO SARA MARIA	Consigliere	X		
ANGELONE SIMON PIETRO	Consigliere	X		
SOLTOGGIO ELENA ROSA CAMILLA	Consigliere	X		
CAPELLI PIERLUIGI	Consigliere	X		
TANCINI LEONARDO	Consigliere	X		
BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA	Consigliere	X		
PITINO CAMILLA	Consigliere	X		
AGUTOLI MARCO	Consigliere	X		
DE BERNARDIN ELIA	Consigliere	X		
	Totale	13	0	

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Mirella Faldetta.

Il Segretario Comunale Stoppani Stefania Mariagrazia, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. *“sganciamento TARI”*);
- l'articolo 10-ter del DL n. 25/2025 convertito in Legge con la L. 69/2025 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2025 n. 109, con cui il termine per l'approvazione delle delibere di determinazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI è differito al 30 giugno 2025.

PRESO ATTO che con l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente *“Tari”* diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) vigente;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

VISTA la revisione del Piano Finanziario TARI per gli anni 2024/2025 già adottata da questo Comune con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/04/2024;

VISTA l'istanza di revisione infra-periodo del Piano finanziario TARI 2022 – 2025 con riferimento all'annualità 2025 ai sensi dell'articolo 8.5 della Deliberazione 363/2021/R/Rif, trasmessa dal Comune di Tirano, in qualità di Ente Territorialmente Competente ad ARERA in data 11/06/2025;

CONSIDERATO il percorso di revisione straordinaria del Piano Finanziario, resa necessaria dal fatto che quanto approvato nell'anno 2024-2025 avrebbe comportato squilibri economico-finanziari al servizio di gestione dei rifiuti;

VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 100 del 19/06/2025 avente ad oggetto “PEF TARI. Predisposizione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario unitario 2022-2025 del Comune di Tirano per l'anno 2025”;

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge nella Deliberazione 389/2023:

“1.2. Ai fini dell'aggiornamento biennale di cui al comma 1.1.

[...]

c) gli organismi competenti di cui alle precedenti lettere a) e b), [...] assumono le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmettono all'Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2. e 8.3 della citata deliberazione 363/2021/R/Rif".

RILEVATO altresì che al sopra citato art. 7.7 ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: "7.7 [...] In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione";

RITENUTO tuttavia che, nell'incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR-2 aggiornato in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 1/DTAC/2023 che all'articolo 1.2 dispone quanto segue: **"Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria pertinenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:**

- a) *il piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità dell/i gestore/i, redatti secondo gli schemi-tipo di cui al comma 1.1;*
- b) **le delibere di approvazione del piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2023 e 2024".**

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all'adozione dell'aggiornamento del Piano Finanziario 2022/2025 per l'annualità 2025 come allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 19/06/2025, al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

VISTE

- la Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale l'Autorità ha emanato disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel Settore dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 387/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, con la quale l'Autorità ha definito specifici obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 389/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale ARERA ha emanato le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dal suddetto articolo 8, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;
- la Deliberazione 487/2023/R/Rif emanata in data 24 ottobre 2023, con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della Deliberazione 389/2023/R/Rif, di aggiornamento biennale dell'MTR-2;
- la Determinazione 1/DTAC/2023 emanata in data 6 novembre 2023 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità,

- nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif;
- la Deliberazione 7/2024/R/Rif emanata in data 23 gennaio 2024, tramite la quale ARERA ha ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla Deliberazione 363/2021/R/rif e adottato ulteriori disposizioni attuative relative all'aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025;

OSSERVATO che l'importo del Piano finanziario TARI 2024/2025 risulta pari ad € 1.527.683 per il 2025;

RILEVATO altresì che ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l'anno in corso dovranno essere scomutate dall'importo di cui al punto precedente le detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021 ottenendo così un importo pari ad 1.516.926 per il 2025;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (che sono riportati nell'Allegato C alla presente deliberazione) rispettivamente nella misura del 66,75% e del 33,25%;

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato C alla presente deliberazione);

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 363/2021, art. 7.8 *"Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2"*;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con cui è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus sociale per i rifiuti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025;

CONSIDERATO che all'articolo 3 del D.P.C.M. di cui al punto precedente viene stabilito che per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del c.d. Bonus Sociale TARI l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni;

OSSERVATO che con Deliberazione 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif ARERA ha avviato un procedimento nell'ambito del quale:

- a) definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto;
- b) avviare le interlocuzioni con il Garante per la Protezione dei Dati Personali e con i soggetti coinvolti al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 4 comma 2 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, propedeutico alla pubblicazione della deliberazione recante le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS;
- c) definire eventuali meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie;
- d) definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni;

RILEVATO che la stessa Autorità individua all'articolo 1.2 lettera b) della suddetta deliberazione, il termine per la conclusione delle attività nella data del 31 dicembre 2025;

OSSERVATO il Documento per la consultazione 240/2025/R/Rif rubricato "Orientamenti in materia di riconoscimento del bonus sociale rifiuti in attuazione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124"

che tra l'altro dispone "l'Autorità è orientata a disporre l'erogazione del bonus rifiuti di competenza 2025 (calcolato come riduzione della TARI/tariffa di competenza dell'anno 2025) a valle dell'effettiva implementazione del sistema di trasmissione dei flussi, da applicarsi in maniera ordinata e coerente alla TARI (ovvero tariffa corrispettiva) relativa al 2026 che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 228/21, potrà essere determinata entro il 30 aprile di ogni anno";

RITENUTO che in data odierna sia necessario procedere all'approvazione delle tariffe TARI di competenza comunale, rinviando ad eventuali successivi provvedimenti – qualora si dovessero rendere necessari a cura di questo Consiglio Comunale – la disciplina più specifica in merito all'erogazione del bonus sociale rifiuti, che dovrà comunque essere definita da ARERA con apposita deliberazione entro il 31 dicembre dell'anno corrente;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento TARI, anche sulla base di quanto richiamato in precedenza in ordine all'introduzione del bonus sociale rifiuti;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'area Economico Finanziaria richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

*(Il verbale che segue non è da intendersi quale fedele sbobinatura integrale degli interventi fatti in Consiglio. Trattasi di una sintesi frutto di una seppur limitata correzione dei contenuti sbobinati, al fine di tradurre più efficacemente il parlato nella forma scritta. La forma diretta non ha lo scopo di riportare il testo integrale di ciò che i consiglieri hanno detto in Consiglio ma di restituire al lettore il senso del dibattito di cui si è cercato di mantenere, per quanto possibile, i contenuti essenziali – per i contenuti integrali si fa rinvio alla registrazione).*

UDITI i seguenti componenti del Consiglio comunale:

- Presidente e Sindaco pro tempore **Stefania Mariagrazia Stoppani** la quale invita la responsabile d'area Elena Divitini a dare un contributo dal punto di vista tecnico sul tema da trattare.
  
- Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria **Elena Divitini** che spiega:
  - abbiamo adottato le tariffe Tari; è stato deciso di aumentare anche quest'anno, come lo scorso anno, l'importo delle tariffe del 9,6%, che è il limite massimo di aumento previsto anche da ARERA che è l'autorità di vigilanza.
  - Noi dobbiamo incassare quello che paghiamo. È una sorta di partita di giro. Quanto esce tanto deve entrare. Il Comune non può mettere dei soldi per coprire l'importo della Tari. Quindi è stato deciso di applicare l'aumento di questa percentuale sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.
  - In più quest'anno, purtroppo, per ogni utenza ARERA ha deciso di mettere un bonus sociale di 6 € che graverà su tutti, utenze domestiche e non domestiche, che verrà incassato da quest'anno per poi essere utilizzato l'anno prossimo per i cittadini che avranno l'ISEE con determinati parametri. Non si sa ancora bene come funzionerà il conteggio. Il cittadino fa richiesta, poi verranno fatte le verifiche attraverso l'INPS

e, di fatto, avrà una riduzione del 25% sulla tariffa della Tari. Parlo solo delle utenze domestiche. I 6 € ci saranno su tutte le bollette che usciranno ad agosto. Ci sarà l'addebito che si chiama componente perequativa 3, perché la 1 e la 2 erano già state messe l'anno scorso ma sono di una manciata di euro, diciamo 2 € per utenza. Questa decisione è stata presa proprio per coprire l'importo del servizio.

- Il PEF, praticamente, è fatto da un "PEF SECAM" e un "PEF COMUNE". Il PEF del Comune è rimasto invariato. E' aumentato un pochino il PEF di SECAM e, quindi, si è ritenuto di dover coprire questa cifra.

- Presidente e Sindaco pro tempore **Stefania Mariagrazia Stoppani** che prosegue dicendo:
  - Aggiungo solo un commento a quanto ha detto Elena Divitini. Ovviamente questo è un tema che ci tocca tutti, come cittadini in primis e poi anche come amministratori.
  - L'aumento che andiamo a mettere in approvazione assorbe innanzitutto questi 6 € che ci chiede lo Stato a valere su questo bonus indigenti. Questo è previsto per legge e si deve per forza introdurre.
  - Per quanto riguarda, invece, questo aumento a valere sul PEF della SECAM in realtà è anche questa una somma dovuta, in quanto si sarebbe rischiato, non andando a fare questo aumento, che, peraltro è stato fatto anche in linea con quello che hanno fatto tutti gli altri Comuni, di rinviare il problema a un'altra data. Peraltro, non è possibile, essendo una tariffa, far gravare la spesa se non sulla tariffa stessa; quindi, entrata da tariffa e non sul bilancio del Comune, che è vietato per legge. Sarebbe stato poi impossibile, in caso di una richiesta successiva, poter ripianare il debito senza violare la legge.
  - Detto questo, abbiamo pensato, visti anche i tempi proprio molto stretti che sono intercorsi tra la presentazione di questi conteggi e l'approvazione delle tariffe, di non variare, per quest'anno, il regolamento Tari, che abbiamo in vigore, ma di rimandare questo tema, cioè quello di una revisione complessiva del regolamento e di una modifica anche del tema dei rifiuti, al prossimo anno.
  - Ci siamo presi l'impegno come Giunta, lo per prima, di mettere la testa in questo argomento per capire come poter evitare per il futuro o abbattere questi costi che, a quanto pare, sono diventati una sorta di costante per quanto riguarda gli aumenti che abbiamo applicato per il 2025.
  - Gli aumenti vengono distribuiti in modo differente tra le utenze domestiche e non domestiche. Andranno a gravare per il 69% sulle domestiche e per il 31% sulle non domestiche.
  - Ho pensato per chiarezza, soprattutto per il pubblico presente, di fare un piccolo esempio di quanto saranno, poi, in termini annui questi aumenti.
    - Nel caso di utenze domestiche una famiglia di un solo componente con un'abitazione di 90 mq. avrà, ad esempio, un aumento di circa 14 € nel corso dell'anno; una famiglia di quattro componenti con un appartamento di 114 mq avrà un incremento di 20 € nel corso dell'anno; una famiglia di sei componenti con la stessa metratura ha un aumento parimenti di 20 € l'anno.
    - Passando alle non domestiche, ad esempio, una casa vacanza senza ristorante all'interno avrà un aumento di 39 € l'anno; un albergo senza ristorante di metri quadri 470, per usare una tipologia media, avrà un aumento di 150 € l'anno; per un albergo con il ristorante di 850 mq. sono 361 € l'anno; per un bar di 115 mq. si pagherà 133 € in più l'anno; un negozio di ortofrutta di 66 mq. 138 € in più di Tari l'anno e un ristorante

con osteria o un pub pagherebbe 263 € in più l'anno. Queste sono le proiezioni che abbiamo fatto per trasparenza e per correttezza.

- Apro la discussione con questa precisazione che ho voluto fare, cioè che sarà un tema che nel prossimo anno dovrà vederci impegnati come Consiglio Comunale e come Amministrazione, per capire se ci sono, appunto, delle misure che possiamo andare ad individuare tutti insieme per cercare di contenere queste spese.

- Capogruppo di minoranza **Agutoli Marco** del Gruppo “Tirano per Te” che osserva:

- Faccio un intervento abbastanza breve, però cerco di essere più preciso possibile. Questa sera siamo chiamati ad esaminare ed approvare l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario TARI per l'anno 2025 e le relative tariffe. Si tratta di un passaggio tecnico ma che ha ricadute concrete per tutti i cittadini e per le attività del nostro territorio.
- Come indicato nella documentazione in nostro possesso, per il secondo anno consecutivo si registra un aumento della TARI. L'incremento per il 2025 è pari a circa il +9% rispetto all'anno precedente, con una spesa complessiva che supera 1 milione e mezzo di euro. Un dato significativo, che merita attenzione. Anche perché – come emerso in Commissione – le richieste iniziali del gestore, SECAM, erano ancora più elevate. L'aumento è stato limitato solo grazie al tetto massimo imposto da ARERA, l'Autorità nazionale di regolazione.
- Voglio fornire un dato di confronto utile anche per chi sta assistendo. Con la deliberazione del Consiglio n. 10 del 30 aprile 2024 (quella precedente della Tari), erano stati approvati i seguenti valori di spesa:
  - € 1.390.865 per il 2024;
  - € 1.390.864 per il 2025.

Ora, il nuovo valore aggiornato per il 2025 è di € 1.516.926. Si tratta di un aumento secco di oltre 126.000 euro, che modifica in modo sostanziale l'equilibrio finanziario definito solo un anno fa.

- È una variazione che impone una riflessione più ampia sulla tenuta e sostenibilità del sistema, ma per questo sono d'accordo sull'esposizione fatta dal sindaco.
- Abbiamo sentito che nella imposta TARI di quest'anno si aggiunge un nuovo elemento. Nel 2025, su ciascuna utenza TARI, verrà applicato un onere fisso di 6 euro per finanziare il cosiddetto “bonus sociale” rifiuti, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Pur condividendo il principio di solidarietà, va segnalato che si tratta di un contributo obbligatorio a carico di tutti gli utenti, compresi quelli in difficoltà, e di cui vedremo le ricadute sul nostro territorio. Questo lo sapremo solo a posteriori.
- Vorrei fare alcune proposte e alcune considerazioni operative perché mi trovo in disaccordo, perché il Comune ha recentemente introdotto la tassa di soggiorno che è una nuova voce di bilancio che, a nostro avviso, può e dovrebbe essere valutata come possibile strumento per compensare aumenti fiscali a carico dei cittadini. Non è vero che non è possibile utilizzarlo perché la Legge di bilancio del 2024 prevede esplicitamente che questa tassa di soggiorno possa essere utilizzata a questo fine. Dei 200.000 € messi teoricamente a bilancio sarebbero bastati 126.000 se avessimo voluto contenere completamente l'incremento della Tari.
- Altro punto per cui, però, penso di essere ridondante. Crediamo sia necessario avviare un confronto strutturato con SECAM con l'obiettivo di ottenere un piano di efficientamento, la razionalizzazione dei costi operativi, il miglioramento dei risultati nella raccolta differenziata, l'utilizzo di tecnologie innovative, la trasparenza nella

gestione, nei rendiconti. Non è sostenibile che ogni aggiornamento del piano finanziario si traduca automaticamente in un aumento in bolletta.

- Concludo il mio intervento che vuole essere un contributo costruttivo. Sappiamo che il quadro normativo è complesso e vincolato da regole nazionali ma crediamo che questo Consiglio debba fare tutto il possibile per contenere la pressione fiscale, soprattutto in una fase in cui nuove risorse stanno entrando nel bilancio comunale e dobbiamo tener conto anche che gli incrementi che si impongono alle strutture non domestiche, che, comunque, si riverberano, poi, su costi per il cittadino.
  - Come gruppo di minoranza rimaniamo la nostra disponibilità a collaborare per individuare strumenti sostenibili equi e condivisi. Grazie.
- Capogruppo di minoranza **Bombardieri Sonia Claudia** del Gruppo “Rinnova Tirano” la quale aggiunge:
- Diciamo che non piace a nessuno, non è mai piaciuto neanche a noi, specialmente quando si è amministratori, proporre l'aumento di tariffe. Quindi nessuno incolperà mai un'amministrazione.
  - Si evidenzia un po' un tema di efficienza, ma sappiamo anche che c'è un tema di equilibrio finanziario di SECAM che è una spada di Damocle che, ormai, da anni insiste su questo tema a livello provinciale e limita anche un po' una serie di azioni.
  - L'auspicio, da un lato, è, visto che per la prima volta abbiamo un Presidente espresso dal Comune di Tirano, che ci sia un impegno, anche a livello proprio centrale di SECAM, a prendere in mano la tematica, non solo esclusivamente dal punto di vista finanziario ma proprio dal punto di vista di gestione dei rifiuti, perché il tema è quello. Le assemblee di SECAM alla fine sono tutte una disquisizione semplicemente sulla questione finanziaria. Purtroppo, però, ci rimette tutto il territorio, perché, comunque, siamo molto lontani dai comuni virtuosi, anche semplicemente pensando al Veneto.
  - Quindi la domanda che avrei è proprio anche un po' sul consuntivo dell'anno, se è un aumento solo legato a questo tema di efficienza della SECAM o è anche effettivamente un aumento anche legato ai volumi incrementati, in parte, probabilmente, anche legati al flusso turistico?
  - Non è SECAM a decidere politiche sui rifiuti dei singoli comuni, ma sono i comuni stessi che, all'interno del loro territorio, definiscono quali sono le strategie; quindi, quello che ci piacerebbe sapere è: quali sono i piani a livello comunale? Piani o idee che finora sono state vagliate per procedere a un contenimento dell'indifferenziato, che poi è il tema che fa lievitare fortemente i costi. Dopodiché la nostra espressione di voto è comunque a favore, perché l'equilibrio finanziario va, comunque, mantenuto sul tema comunale.
- Presidente e Sindaco pro tempore **Stefania Mariagrazia Stoppani** che risponde così alle osservazioni:
- Allora rispondo in estrema sintesi. Una risposta al Consigliere Agutoli in parte l'ho già data prima, nel senso che, purtroppo, il meccanismo della TARI prevede che la tariffa venga finanziata da tariffa e questo è un obbligo di Legge, per cui, salvo valutazioni diverse o comunque verifiche che mi riservo di fare, mi verrebbe da dire in prima battuta che utilizzare i proventi da imposta di soggiorno per la tariffa potrebbe non essere corretto, ma faremo una verifica.
- Capogruppo di minoranza **Agutoli Marco** del Gruppo “Tirano per Te” che dice:

- Se posso interrompere. Io sono un meccanico e non mi occupo molto di finanza ed economia, però Il Sole 24 ore credo sia un organo competente e dice “dall'imposta di soggiorno un aiuto alla copertura dei costi dei servizi dei rifiuti a partire dal 2024”.
- Presidente e Sindaco pro tempore **Stefania Mariagrazia Stoppani** la quale risponde:
  - Faremo le opportune verifiche così come andremo ad istituire un tavolo su questo argomento.
  - Ringrazio anche il Consigliere Bombardieri per aver citato il Presidente di SECAM, che, peraltro, è in Aula, e questo è, ovviamente, per noi tutti un motivo non solo di orgoglio ma anche uno stimolo in più per poter rivedere le politiche. Delle idee ci sono già. Ci stiamo ragionando e lavorando, però è chiaro che su questo tema apriremo un tavolo aperto all'intero Consiglio Comunale. E' un tema che ci riguarda tutti e su cui dovremo lavorare tutti.
  - ad oggi è chiaro anche che il PEF della SECAM è un PEF di tipo previsionale, nella buona sostanza. Quindi, in qualche modo, credo che entrino dentro entrambi gli elementi che ha espresso prima il Consigliere Bombardieri. Da una parte, ovviamente, è un ipotetico conteggio sui volumi prodotti e, dall'altra, è anche un conteggio legato proprio alla tipologia di Comune. Però le politiche che possono essere fatte sono tante e ci impegneremo a farle.
  - Come Amministrazione, come avete visto in questo primo anno, noi abbiamo puntato molto sul fatto della sensibilizzazione anche dei cittadini, per il decoro urbano, per la pulizia, per l'ordine, ma non perché siamo maniaci, ma proprio perché dai dati e dagli studi che stiamo facendo sul tema (non è uno slogan) ci siamo resi conto che tenere pulito costa meno che far ripulire. Questo è un dato di fatto.
  - Quindi anche le ultime campagne che abbiamo lanciato sui mozziconi, etc. sono tutte legate a questo tema.
  - Preannuncio anche che faremo partire adesso, a breve, per l'estate, una campagna specifica per la prevenzione dell'abbandono, delle adozioni canine, che impatta sulla città, così come andremo a sensibilizzare ancora di più la cittadinanza perché la differenziata venga fatta a dovere, perché i rifiuti vengano portati fuori, sistemati nei giorni giusti, negli orari giusti e fare in modo che, oltre a questo tema del trovare alternative, tutti si sentano sensibilizzati.
  - E' un tema che riguarda tutti noi e, quindi, ovviamente i rifiuti sono anche uno dei grandi business a livello mondiale del futuro, sarà a noi trovare delle possibili soluzioni. Sappiamo che i comuni vicini, cito Sondrio perché è il caso che conosco meglio, si sono lanciati sul tema dell'umido, cosa che, ad esempio, a Tirano non abbiamo ancora sperimentato. Questa è un'idea ma ce ne sono altre.
  - direi che facciamo partire questo gruppo di lavoro allargato, dove raccogliere idee e progetti sul tema. Se non ci sono altri contributi mettiamo in votazione.

**Con voti** 13 favorevoli e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 13 i presenti, dei quali 13 i votanti e 0 gli astenuti;

### DELIBERA

1. di adottare il Piano Economico Finanziario così come stabilito dalla Giunta comunale in veste di Ente Territorialmente Competente con deliberazione n. 100 del 19/06/2025, di cui si allegano alla presente il tool di calcolo aggiornato (**Allegato A**) e la relazione di accompagnamento (**Allegato B**) per farne parte integrante e sostanziale;

2. di approvare l'**Allegato C** come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025 (modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori);
3. di approvare, per l'anno 2025 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe TARI esposte di seguito:

#### Tariffe per utenze domestiche – anno 2025

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	Superficie (mq)	N. nuclei con (n) componenti	TF (€/mq)	TV(€/mq)
FASCIA A	1	189.329,17	1.787	0,40	96,02
FASCIA B	2	178.982,34	1.444	0,47	169,63
FASCIA C	3	138.888,61	1.175	0,53	215,51
FASCIA D	4	66.989,08	473	0,57	267,78
FASCIA E	5	19.304,95	134	0,62	327,53
FASCIA F	> 5	5.560,79	47	0,65	373,40

#### Tariffe per utenze non domestiche – anno 2025

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	1,36	1,79
2	Cinematografi e teatri	0,29	0,93	1,22
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,44	1,40	1,84
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,65	2,08	2,73
5	Stabilimenti balneari	0,41	1,28	1,69
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	1,09	1,43
7	Alberghi con ristorante	1,13	3,60	4,73
8	Alberghi senza ristorante	0,81	2,57	3,38
9	Case di cura e riposo	0,89	2,84	3,73
10	Ospedali	0,94	2,99	3,93
11	Uffici e agenzie	1,03	3,28	4,31
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,46	1,55	2,01
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,95	3,04	3,99
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,16	3,68	4,84
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,57	1,81	2,38
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,14	3,62	4,76
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,02	3,25	4,27
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	2,35	3,09
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,99	3,16	4,15
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,30	0,97	1,27

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,65	2,07	<b>2,72</b>
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,43	10,49	<b>14,92</b>
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,86	9,22	<b>13,08</b>
24	Bar, caffè, pasticceria	3,15	7,47	<b>10,62</b>
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,90	6,02	<b>7,92</b>
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,65	5,22	<b>6,87</b>
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,70	13,50	<b>19,20</b>
28	Ipermercati di generi misti	1,71	5,44	<b>7,15</b>
29	Banchi di mercato genere alimentari	4,14	13,50	<b>17,64</b>
30	Discoteche, night club	1,17	3,74	<b>4,91</b>

4. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2025:

**Primo acconto** – scadenza 30 settembre 2025 nella misura del 50% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2025;

**Secondo acconto** - scadenza 15 dicembre 2025 nella misura del 50% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2025;

**Con possibilità di versare l'importo in unica soluzione entro il 30 settembre 2025.**

5. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2025;

6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

7. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

RISCONTRATA l'urgenza di over provvedere in merito;

**Con voti** 13 favorevoli e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 13 i presenti, dei quali 13 i votanti e 0 gli astenuti, resi separatamente nelle forme di legge;

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

**Il Presidente**

*Stoppani Stefania Mariagrazia*

**Il SEGRETARIO COMUNALE**

*Dott.ssa Mirella Faldetta*

***Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.***

	2024			2025		
	Comune di Tirano			Comune di Tirano		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	211.668	12.024	223.692	211.668	12.024	223.692
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	349.836	-	349.836	349.836	-	349.836
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	272.208	-	272.208	272.208	-	272.208
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	230.878	-	230.878	230.878	-	230.878
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	1.351	-	1.351	1.351	-	1.351
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	86.754	-	86.754	86.754	-	86.754
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	52.052	-	52.052	52.052	-	52.052
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	76.510	-	76.510	76.510	-	76.510
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR <sub>sc</sub>	59.678	-	59.678	59.678	-	59.678
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>tot</sub> <sub>TV</sub>	21.312	-	21.312	21.312	-	21.312
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	97.552	97.552	-	97.552	97.552
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
<b>ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>975.523</b>	<b>109.576</b>	<b>1.085.099</b>	<b>975.523</b>	<b>109.576</b>	<b>1.085.099</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	62.239	26.605	88.844	167.191	26.605	193.796
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	38.943	38.943	-	38.943	38.943
Costi generali di gestione CGG	79.155	817	79.972	79.155	817	79.972
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	1.321	-	1.321	1.321	-	1.321
Costi comuni CC	80.476	39.761	120.236	80.476	39.761	120.236
Ammortamenti Amm	40.782	-	40.782	48.239	-	48.239
Accantonamenti Acc	-	2.558	2.558	-	2.558	2.558
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	2.558	2.558	-	2.558	2.558
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	36.409	-	36.409	39.165	-	39.165
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>UC</sub>	684	-	684	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	77.875	2.558	80.433	87.405	2.558	89.963
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>tot</sub> <sub>TF</sub>	2.354	-	2.354	2.235	-	2.235
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	29.364	29.364	-	40.824	40.824
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
<b>ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>218.236</b>	<b>98.287</b>	<b>316.523</b>	<b>332.837</b>	<b>109.748</b>	<b>442.584</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>1.353.080</b>	<b>207.864</b>	<b>1.560.943</b>	<b>1.362.728</b>	<b>219.324</b>	<b>1.582.052</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>1.193.758</b>	<b>207.864</b>	<b>1.401.622</b>	<b>1.308.359</b>	<b>219.324</b>	<b>1.527.683</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			46%			46%
q <sub>a2</sub> ton			3.456,00			4.076,18
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg			33,50			31,40
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			29,95			29,62
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			-0,20			-0,20
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			0,00			0,00
Totale γ			-0,20			-0,20
Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,80			0,80
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
ρ <sub>1a</sub>			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>a</sub>			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>a</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>a</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI <sub>a</sub>			7,00%			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,59%			9,59%
(1+ρ)			1,0959			1,0959
ΣT <sub>a</sub>			1.401.622			1.527.683
ΣTV <sub>a-1</sub>			1.048.478			1.085.099
ΣTF <sub>a-1</sub>			231.359			316.523
ΣT <sub>a-1</sub>			1.279.837			1.401.622
ΣT <sub>a</sub> / ΣT <sub>a-1</sub>			1,0952			1,0899
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.401.622			1.527.683
della (ΣT <sub>a</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	975.523	109.576	1.085.099	975.523	109.576	1.085.099
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	218.236	98.287	316.523	332.837	109.748	442.584
<b>Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>	<b>1.193.758</b>	<b>207.864</b>	<b>1.401.622</b>	<b>1.308.359</b>	<b>219.324</b>	<b>1.527.683</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			10,757			10,757
<b>ΣTV<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>1.085.099</b>			<b>1.085.099</b>
<b>ΣTF<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>305.766</b>			<b>431.827</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>1.390.865</b>			<b>1.516.926</b>
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>						
<b>Macro Indicatore R1</b>						
R1			1,04			1,04
<b>Calcolo H di partenza</b>						
AR <sup>99sc</sup> si			142,068			
CRD <sup>99sc</sup> si			242,643,885			
H di partenza			0,1%			
Classe di partenza H			I			
<b>Obiettivi</b>						
Classe obiettivo			5,1%			10,1%
			I			H

**Aggiornamento biennale del Piano Economico  
Finanziario TARI 2022-2025  
(annualità 2025)**

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO  
PER L'AMBITO TARIFFARIO  
DEL COMUNE DI TIRANO**

Determinazione n. 1/2023 - DTAC ARERA – all. 1

## Sommario

<b>1. Premessa</b> .....	<b>3</b>
1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario .....	5
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario.....	5
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato.....	6
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario.....	6
1.5 Altri elementi da segnalare .....	6
<b>A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore SECAM S.p.A.</b> .....	<b>7</b>
<b>A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore SECAM S.p.A.</b> .....	<b>7</b>
<b>B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Tirano</b> .....	<b>7</b>
<b>B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Tirano</b> .....	<b>7</b>
<b>4. Attività di validazione</b> .....	<b>8</b>
<b>5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente</b> .....	<b>9</b>
5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	9
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività .....	11
5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetrogestionale) .....	12
5.1.3 Coefficiente C116 .....	13
5.1.4 Coefficiente CRI .....	13
5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità .....	14
5.2.1 Componente previsionale CO116 .....	14
5.2.2 Componente previsionale CQ .....	14
5.2.3 Componente previsionale COI.....	15
5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni .....	15
5.4 Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i> .....	16
5.4.1 Determinazione del fattore $b$ .....	16
5.4.2 Determinazione del fattore $\omega$ .....	16
5.5 Conguagli.....	18
5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario.....	19
5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo .....	20
5.8 Rimodulazione dei conguagli .....	21
5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale .....	21
5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	21
5.11 Ulteriori detrazioni .....	21
5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata .....	22

## 1. Premessa

Tramite Deliberazione 389/2023/R/Rif, ARERA ha emanato le disposizioni concernenti l'aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2).

All'articolo 27.4 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023/R/Rif e dalla Deliberazione 7/2024/R/Rif, la stessa Autorità ha disposto quanto segue:

*"Il PEF deve [...] includere una tabella, corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità (da redigere secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità con successivo provvedimento), che riporta in particolare:*

- *per ciascun anno a l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;*
- *l'ammontare dei conguagli residui approvati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2025;*
- *gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza".*

Con Determinazione 6 novembre 2023, N. 1/DTAC/2023 è stato pubblicato dall'Autorità anche lo schema di relazione di accompagnamento al Piano Finanziario aggiornato, il quale sostituisce il precedente introdotto mediante Determinazione 4 novembre 2021, 2/2021.

La relazione di accompagnamento è composta da cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura dei gestori delle diverse fasi del servizio integrato rifiuti (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'orizzonte temporale del biennio 2024-2025.

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*. A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"*: le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove

predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”*.

Come affermato da ARERA dapprima nella Delibera 443/2019 e poi nella Delibera 363/2021: *“il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale”*.

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, all'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*.

Nel caso della Regione Lombardia, già con Legge n. 26/2003, la stessa aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n.22/1997).

Dunque, in considerazione anche del Piano Regionale lombardo di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (D.g.r. n. 1990/2014), e dell'art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: *“Le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d. lgs. n. 267/2000”*, sono direttamente i Comuni a rivestire il ruolo di Ente Territorialmente Competente.

La Deliberazione 363/2021/R/Rif di ARERA, all'articolo 7.4 ha stabilito che *“La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni*

*necessari alla elaborazione del piano economico finanziario” ed è affidata all’Ente Territorialmente Competente “fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisato all’Articolo 28 del MTR-2”.*

Dal momento che, come sopra detto, l’Ente territorialmente competente, nel caso specifico la scrivente Giunta Comunale, rimane il soggetto responsabile dell’elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all’Autorità, si è provveduto ad acquisire dai Gestori chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario i capitoli 2 e 3 della relazione di accompagnamento che sono stati oggetto di precedente validazione da parte del Soggetto Validatore Responsabile dell’Area Lavori pubblici come illustrato nella relazione adottata con nota prot. n. 10976/2025, che costituisce il paragrafo 4 della presente relazione di accompagnamento unitaria.

In questa sede la scrivente relaziona sulle componenti discrezionali inserite nel tool di calcolo, dandone esplicita motivazione nei diversi paragrafi del capitolo 5.

### **1.1 Comune ricompreso nell’ambito tariffario**

Il Comune ricompreso nell’ambito tariffario oggetto del presente aggiornamento biennale del Piano Finanziario unitario è Tirano.

### **1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario**

Si rende necessario, adempiendo a quanto previsto all’art. 1 dell’allegato A alla Delibera 363/2021, come integrata e modificata dalla Delibera 389/2023 (MTR-2 aggiornato), individuare i soggetti chiamati alla predisposizione dell’aggiornamento biennale del Piano Finanziario 2022-2025 (anni 2024 - 2025). Nel caso di specie i soggetti coinvolti sono:

- Comune di Tirano – Area Economico Finanziaria: gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti;
- Società SECAM S.p.A.: gestore della raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ed indifferenziate, del trattamento e smaltimento dei RSU, del trattamento e recupero dei rifiuti e dello spazzamento delle strade.

Inoltre, dal momento che nel caso specifico il Comune coincide con l’Ente Territorialmente Competente, in ottemperanza all’art. 28.3 del MTR -2 si rileva che al fine di evitare sovrapposizione fra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da ammettere all’interno del Piano Finanziario e chi è chiamato a validarli, si è ritenuto di separare i ruoli, affidando all’ Area Economico Finanziaria il ruolo di gestore della tariffa e rapporto con gli utenti e al Responsabile dell’Area Lavori pubblici quello di validazione del Piano finanziario.

### **1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato**

Per quanto riguarda gli impianti di chiusura del ciclo di gestione si rinvia a quanto indicato dal Gestore SECAM Multiutility Company S.p.A. nella propria Relazione al paragrafo 2.1. *Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti.*

### **1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario**

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata, l'Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF relativo al singolo servizio svolto da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della Determina 1/DTAC/2023, compilata per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità all'Allegato 2 della Determina 1/DTAC/2023;
3. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

### **1.5 Altri elementi da segnalare**

L'Ente Territorialmente Competente non rileva eventuali ulteriori elementi relativi all'ambito tariffario interessato, meritevoli di segnalazione all'Autorità.

## **A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore SECAM S.p.A.**

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore SECAM S.p.A. con nota prot. 4139 del 26/03/2024 e successivamente integrato sulla base delle richieste formulate dal Soggetto validatore.

## **A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore SECAM S.p.A.**

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore SECAM S.p.A. con nota prot. 4139 del 26/03/2024 e successivamente integrato sulla base delle richieste formulate dal Soggetto validatore.

## **B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Tirano**

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina n. 273 del 19/04/2024 del Gestore – Area Economico Finanziaria.

## **B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Tirano**

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina n. 273 del 19/04/2024 del Gestore – Area Economico Finanziaria.

#### **4. Attività di validazione**

Per l'attività di validazione di cui al Capitolo 4 dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto adottato dal Soggetto Validatore Responsabile dell'Area Lavori pubblici come illustrato nella relazione adottata con nota prot. n. 10976/2025.

## 5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

### 5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Le entrate tariffarie determinate per entrambe le annualità del biennio 2024 e 2025 sono le seguenti:

	2024	2025
Totale entrate tariffarie anno precedente - $\Sigma T_{a-1}$	€ 1.279.837	€ 1.401.622
Totale entrate tariffarie anno corrente - $\Sigma T_a$	€ 1.401.622	€ 1.527.683
Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita - $\Sigma T_{max}$	€ 1.401.622	€ 1.527.683

Stante il limite di crescita, le entrate tariffarie, per-entrambe le annualità, non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2 aggiornato:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

L'art. 4.4 del MTR-2 disciplina il coefficiente  $C_{116}$  la cui quantificazione deve essere idonea a coprire le componenti  $CO^{exp}_{116, TV, a}$  e  $CO^{exp}_{116, TF, a}$  ossia gli eventuali maggiori costi previsionali connessi agli scostamenti attesi rispetto alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020. Spetta all'Ente Territorialmente competente scegliere in quale misura valorizzare questo coefficiente soprattutto ai fini di una puntuale determinazione del parametro  $\rho_a$  ferma restando l'impossibilità di superare il limite massimo pari all'9,6% annuo.

L'art. 4.4-bis del MTR-2 aggiornato, ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, introduce il coefficiente  $CRI_a$ , il quale tiene conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023, riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Ai fini della determinazione del parametro  $\rho_a$ , l'Ente Territorialmente competente sceglie in quale misura valorizzare tale coefficiente, considerando l'impossibilità di superare il limite massimo pari all'9,6% annuo.

Per l'anno 2024 gli elementi sopra descritti sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

<b>rpi<sub>a</sub></b>	Tasso di inflazione programmata	Valore fissato dalla Deliberazione ARERA 389/2023	+ 2,7 %
------------------------	---------------------------------	---	---------

<b>X<sub>a</sub></b>	Miglioramento della produttività	Paragrafo 5.1.1 della presente relazione	-0,11 %
<b>QL<sub>a</sub></b>	Miglioramento previsto della qualità	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	+ 0,0 %
<b>PG<sub>a</sub></b>	Modifiche del perimetro gestionale	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	+ 0,0 %
<b>C116</b>	Adeguamenti alle novità introdotte dal D.L. 116/20	Paragrafo 5.1.3 della presente relazione	+ 0,0 %
<b>CRI<sub>a</sub></b>	Recupero inflazione	Paragrafo 5.1.4 della presente relazione	+ 7,0 %
<b>ρ<sub>a</sub>: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:</b>			<b>+ 9,59%</b>

Per l'anno 2024, la verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

**Σ T<sub>a-1</sub>**: Importo complessivo determinato dal Piano Finanziario anno *a-1* (2023), pari ad € 1.279.837

**ρ<sub>a</sub>**: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato come sopra e pari al 9,59%

**Σ T<sub>a</sub>**: Importo complessivo del Piano Finanziario anno *a* (2024), pari ad € 1.401.622

**Appare verificata** la formula descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023, in quanto:

$$1.401.622 / 1.279.837 = 1,0952 \leq (1 + 9,59\%) = 1,0959$$

pertanto il limite alla crescita delle tariffe è rispettato.

Per l'anno 2025 gli elementi sopra descritti sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

<b>rpi<sub>a</sub></b>	Tasso di inflazione programmata	Valore fissato dalla Deliberazione ARERA 389/2023	+ 2,7 %
<b>X<sub>a</sub></b>	Miglioramento della produttività	Paragrafo 5.1.1 della presente relazione	-0,11 %
<b>QL<sub>a</sub></b>	Miglioramento previsto della qualità	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	+ 0,0 %
<b>PG<sub>a</sub></b>	Modifiche del perimetro gestionale	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	+ 0,0 %
<b>C116</b>	Adeguamenti alle novità introdotte dal D.L. 116/20	Paragrafo 5.1.3 della presente relazione	+ 0,0 %
<b>CRI<sub>a</sub></b>	Recupero inflazione	Paragrafo 5.1.4 della presente relazione	+ 7,0 %
<b>ρ<sub>a</sub>: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:</b>			<b>+ 9,59%</b>

Per l'anno 2025, la verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

$\Sigma T_{a-1}$ : Importo complessivo determinato dal Piano Finanziario anno  $a-1$  (2024), pari ad € 1.401.622

$\rho_a$ : Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato come sopra e pari al 9,59%

$\Sigma T_a$ : Importo complessivo del Piano Finanziario anno  $a$  (2025), pari ad € 1.527.683

**Appare verificata** la formula descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023, in quanto:

$$1.527.683 / 1.401.622 = 1,0899 \leq (1 + 9,59\%) = 1,0959$$

pertanto il limite alla crescita delle tariffe è rispettato.

### 5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività occorre fare riferimento all'articolo 5 del MTR-2 aggiornato. I limiti sono riportati nella seguente tabella:

		$CUeff_{a-2} > Benchmark$	$CUeff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Le variabili da considerare sono:

- il confronto tra costo unitario effettivo della gestione ( $CUeff_{a-2}$ ) e il Benchmark di riferimento: per determinare il primo occorre dividere il valore totale del Piano Finanziario 2022 per il quantitativo di rifiuti prodotto nel Comune: si ottiene il valore di 33,50 €cent/kg; per ottenere il secondo occorre fare riferimento al fabbisogno standard di cui all'articolo 1 comma 653 della Legge n. 147/2013, riferito anch'esso all'annualità 2022: l'importo è pari a 29,95 €cent/kg. Stante quindi la relazione  $CUeff_{a-2} > Benchmark$  occorrerà posizionarsi nei quadranti a sinistra della tabella di cui sopra;

- la valutazione dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ( $\gamma_{1,a}$ ) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_{2,a}$ ) rispetto agli obiettivi comunitari: per la determinazione del valore di  $\gamma_a$  si rinvia al paragrafo 5.4.2. Stante la valorizzazione di detto

parametro a -0,20 emerge un valore di  $(1 + \gamma_a) > 0,5$  e pertanto occorrerà considerare i quadranti di cui alla riga inferiore della tabella di cui sopra.

Sulla base di quanto indicato fin qui e stante l'individuazione del quadrante di riferimento, il valore della variabile  $X_a$  viene individuato nella misura del 0,11%.

### 5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Al fine di determinare il coefficiente  $QL_a$  assunto per l'anno 2024 e 2025 occorre fare riferimento:

- ai miglioramenti previsti nella qualità o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- agli adeguamenti rispetto ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità con Deliberazione 15/2022.

Per entrambi gli aspetti, l'Ente Territorialmente Competente, come anche suggerito dai soggetti Gestori, ritiene di non valorizzare alcun incremento della variabile in commento.

Al fine di determinare il coefficiente  $PG_a$  assunto per l'anno 2024 e 2025 occorre considerare le eventuali modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Non rilevandosi variazioni relativamente all'anno 2024 e 2025 l'Ente Territorialmente Competente ritiene di valorizzare a zero anche questo secondo coefficiente, come anche indicato dai soggetti Gestori all'interno del rispettivo PEF "grezzo".

Sulla base delle precedenti indicazioni, il quadrante di riferimento della Gestione per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 è il seguente:

Anno 2024

		PERIMETRO GESTIONALE ( $PG_a$ )	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI ( $QL_a$ )	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA I</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	<b>SCHEMA II</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA III</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	<b>SCHEMA IV</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

Anno 2025

		PERIMETRO GESTIONALE (PG <sub>a</sub> )	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL <sub>a</sub> )	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA I</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> = 0% QL <sub>a</sub> = 0%	<b>SCHEMA II</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> ≤ 3% QL <sub>a</sub> = 0%
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA III</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> = 0% QL <sub>a</sub> ≤ 4%	<b>SCHEMA IV</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> ≤ 3% QL <sub>a</sub> ≤ 4%

### 5.1.3 Coefficiente C116

Per l'eventuale valorizzazione del coefficiente C<sub>116a</sub>, lo scrivente ETC ha verificato l'eventuale necessità di copertura dei maggiori costi indicati nelle componenti CO<sup>116</sup><sub>TV, a</sub> e CO<sup>116</sup><sub>TF, a</sub> riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo 116/2020.

Considerate le informazioni trasmesse dai soggetti Gestori, l'Ente Territorialmente Competente ritiene di non valorizzare il coefficiente suddetto dal momento che le variazioni intervenute determinano modifiche trascurabili nell'operatività dei Gestori coinvolti.

### 5.1.4 Coefficiente CRI

Per l'eventuale valorizzazione del coefficiente CRI, lo scrivente ETC ha valutato e quindi tenuto conto dei maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva dei prezzi dei fattori di produzione sostenuti dai Gestori per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023.

Occorre altresì considerare che, anche in tal caso, il coefficiente può essere valorizzato solo nel caso in cui non avvenga una valorizzazione massima degli altri parametri sopra esplicitati.

Come su indicato difatti, il limite massimo dell'incremento tariffario ammesso dall'Autorità è pari all'9,6%, dato proprio dalla valorizzazione più elevata di ciascuna delle seguenti variabili nella formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

come di seguito rappresentato

$$\rho_a = 2,7\% - 0,1\% + 4\% + 3\% = 9,6\%$$

Per questo motivo una quantificazione del coefficiente CRI è attuabile solo nel caso in cui dalla formula

sopraindicata non si giunga alla valorizzazione massima, che resta fissata al 9,6%.

Alla luce di tali considerazioni, e rilevate le informazioni trasmesse dai soggetti Gestori, l'Ente Territorialmente Competente ritiene di valorizzare il suddetto coefficiente nella misura massima del 7% anche considerando che l'applicazione degli indici FOI per la rivalutazione dei costi dell'anno a-2 stabilita da ARERA genera un incremento degli stessi pari al 13,7% (derivante dalla somma incrementale di 4,5% e 8,8%).

## **5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità**

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2 aggiornato, lo scrivente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità, anche attraverso il rimando a precedenti sezioni della relazione di accompagnamento.

### **5.2.1 Componente previsionale CO116**

In relazione alla componente di costo previsionale CO<sub>116</sub> si rileva che non risulta all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcun incremento o decremento dei costi connessi alla classificazione dei rifiuti operata dall'Allegato L-quater al D. lgs. 152/2006, né alcun incremento o decremento dei costi connessi rispettivamente alla riammissione all'interno del servizio pubblico di raccolta di utenze non domestiche precedentemente escluse in forza del limite quantitativo di assimilazione vigente e alla fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta di utenze non domestiche che si sono avvalse della facoltà concessa dall'articolo 238 comma 10 D. Lgs. 152/2006. Pertanto il valore nel PEF risulta pari a 0,00 €.

### **5.2.2 Componente previsionale CQ**

In merito all'adeguamento ai nuovi standard minimi di qualità, ARERA con Delibera 15/2022/R/Rif e relativo allegato A ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che ha previsto l'introduzione, dal 1° gennaio 2023, di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e da relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori.

Lo scrivente ETC ha previsto che la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel Comune di Tirano sia ricompresa nello schema regolatorio I.

Lo scrivente ETC conferma quanto proposto dal Gestore SECAM S.p.A. all'interno del Piano finanziario grezzo in relazione alla valorizzazione della componente CQ. Come previsto dal MTR-2 aggiornato nell'anno a+2 (2026 e 2027), il Gestore SECAM S.p.A, per il quale si valorizza la componente previsionale, procederà alla rendicontazione a consuntivo dell'importo effettivamente sostenuto nell'annualità 2024 e 2025 e procederà al recupero all'interno del Piano finanziario 2026 (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CQ stimata e approvata dallo scrivente ETC per l'anno in corso e l'onere effettivamente sostenuto e rendicontato.

### 5.2.3 Componente previsionale COI

La componente di costo di natura previsionale COI è destinata alla copertura degli oneri fissi e variabili attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a:

- modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti;
- all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile,  $COITV_{,\alpha}^{exp}$ , rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa,  $COITF_{,\alpha}^{exp}$ , rientrano l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza (ARERA, All. A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023/R/Rif – art. 10.2).

L'introduzione delle componenti  $COITV_{,\alpha}^{exp}$  e  $COITF_{,\alpha}^{exp}$  può avvenire nel caso in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Nel caso specifico del Comune di Tirano non si rende necessaria la valorizzazione di tale componente dal momento che non si rileva all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcuna proposta di valorizzazione connessa alle modifiche del perimetro gestionale o al miglioramento dei servizi forniti.

### 5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Si dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con particolare riferimento al rispetto delle tabelle previste nell'art.15.2 e 15.3 del MTR-2 così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Tutti i cespiti presentati dal Gestore e dal Comune si riferiscono a beni per il servizio di gestione dei rifiuti urbani presenti nelle fonti contabili obbligatorie e sono stati valorizzati con vite utili regolatorie come definite dal metodo MTR-2 aggiornato.

Non si rilevano casi di adozione di una vita utile inferiore o superiore a quella regolatoria.

Non si rilevano, altresì, cespiti non direttamente riconducibili a quelli previsti dalle sopra menzionate tabelle di cui agli art. 15.2 e 15.3.

#### **5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing***

Come stabilito all'art. 3 del MTR-2, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023, L'Ente Territorialmente Competente è chiamato alla valorizzazione di opportuni fattori di *sharing* dei proventi in grado di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiale e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore. La valorizzazione da parte dell'ETC avviene mediante due parametri,  $b_a$  e  $\omega_a$ .

##### **5.4.1 Determinazione del fattore $b$**

$b_a$  è il fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 ; 0,6] e opera come moltiplicatore dell'importo AR indicato dal Gestore, che è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato.

Per il Comune di Tirano l'Ente Territorialmente Competente sceglie di adottare il valore di **0,6** premiando la cittadinanza per il mantenimento di elevati standard di Raccolta Differenziata che consentono importanti recuperi: a tal proposito è stato utilizzato il massimo coefficiente in abbattimento dei costi.

##### **5.4.2 Determinazione del fattore $\omega$**

Il fattore  $b(1+\omega)$ : è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza: questi opera come moltiplicatore dell'importo  $AR_{Sc}$  indicato dal Gestore, che è la somma dei ricavi derivanti non solo dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ma anche da altri Consorzi non aderenti al CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

Il fattore  $\omega$  è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri relativi:

- alla valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti  $\gamma_{1,a}$ , tenuto anche conto della coerenza fra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. L'Ente Territorialmente Competente:

in caso di valutazione soddisfacente, valorizza  $\gamma_{1,a}$  nell'intervallo [-0,2 / -0] mentre, in caso di valutazione non soddisfacente sceglie il range [-0,4 / -0,2]

- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo  $\gamma_{2,a}$ , tenuto conto anche della percentuale delle frazioni estranee registrate. Spetta all'Ente Territorialmente Competente scegliere come valorizzare il suddetto coefficiente che può essere valorizzato: nel range

[-0,15 / 0] in caso di valutazione soddisfacente oppure nel range [-0,3 / -0,15] in caso di valutazione non soddisfacente. Relativamente all'efficienza della raccolta differenziata, la Deliberazione ARERA n. 387/2023/R/RIF ha introdotto il Macro-indicatore R1 - Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore. L'art. 6 di tale deliberazione definisce l'efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore come il prodotto tra l'efficienza della raccolta differenziata di tali frazioni (definita dal rapporto tra quantità conferita/ritirata e quantità raccolta) e la relativa qualità (definita dal rapporto tra ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti e ricavi massimi teorici ottenibili).

Ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025, tale Macro-indicatore R1 è stato calcolato sulla base dei dati dell'anno 2022 (anno  $\alpha$ ) ed è pari a 1,04. Per quanto concerne la relativa determinazione si rinvia a quanto riportato dal Gestore nella propria relazione al paragrafo "3.1.2. Dati tecnici e di qualità".

L'Ente Territorialmente competente una volta compiute le dovute valutazioni in merito ai due coefficienti sopra esposti ( $\gamma_{1,\alpha}$  e  $\gamma_{2,\alpha}$ ), provvede alla quantificazione del parametro  $\omega$  secondo le seguenti valutazioni:

- Se entrambi i coefficienti  $\gamma_{1,\alpha}$  e  $\gamma_{2,\alpha}$  assumono valore soddisfacente (quindi vicino al valore 0)  $\rightarrow$   $\omega$  sarà pari a 0,1

	-0,2 $\leq$ $\gamma_1 \leq$ 0	-0,4 $\leq$ $\gamma_1 \leq$ -0,2
-0,15 $\leq$ $\gamma_2 \leq$ 0	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
-0,3 $\leq$ $\gamma_2 \leq$ -0,15	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa:  $b(1+0,1)$ ;

- Se entrambi i coefficienti  $\gamma_{1,\alpha}$  e  $\gamma_{2,\alpha}$  rivelano un risultato non soddisfacente  $\rightarrow$   $\omega$  assumerà valore pari a 0,4;

	-0,2 $\leq$ $\gamma_1 \leq$ 0	-0,4 $\leq$ $\gamma_1 \leq$ -0,2
-0,15 $\leq$ $\gamma_2 \leq$ 0	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
-0,3 $\leq$ $\gamma_2 \leq$ -0,15	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa:  $b(1+0,4)$ ;

- Se  $\gamma_{1,\alpha}$  assume valore soddisfacente e  $\gamma_{2,\alpha}$  invece rivela risultato opposto, non soddisfacente  $\rightarrow$   $\omega$  sarà pari a 0,2;

	-0,2 $\leq$ $\gamma_1 \leq$ 0	-0,4 $\leq$ $\gamma_1 \leq$ -0,2
-0,15 $\leq$ $\gamma_2 \leq$ 0	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
-0,3 $\leq$ $\gamma_2 \leq$ -0,15	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa:  $b(1+0,2)$ ;

- Se  $\gamma_{1,\alpha}$  assume valore non soddisfacente e  $\gamma_{2,\alpha}$  indica un esito soddisfacente  $\rightarrow$   $\omega$  sarà pari a 0,3;

	-0,2 ≤ γ1 ≤ 0	-0,4 ≤ γ1 ≤ -0,2
-0,15 ≤ γ2 ≤ 0	ωa = 0,1	ωa = 0,3
-0,3 ≤ γ2 ≤ -0,15	ωa = 0,2	ωa = 0,4

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa:  $b(1+0,3)$ .

Con riferimento al Comune di Tirano ed in considerazione delle risultanze osservate che mostrano un risultato di

$\gamma_{1,a}$  non soddisfacente

e

$\gamma_{2,a}$  soddisfacente

si individua, per il parametro  $\omega$ , il valore di 0,30 da inserire nella formula  $b(1+\omega)$  per l'individuazione del fattore di sharing dei proventi.

Pertanto:

Coefficiente	Intervallo di riferimento	Valore
<b>b</b>	0,3 < 0,6	0,60
<b>ω</b>	0,1 < 0,4	0,30
<b>b(1+ω)</b>	0,33 < 0,84	0,78

## 5.5 Conguagli

Prima di procedere all'individuazione delle voci a conguaglio valorizzabili all'interno dell'aggiornamento del PEF 2022-2025, con riferimento alle annualità del biennio 2024-2025, si ritiene necessario fornirne una breve definizione delle componenti che si intende valorizzare:

- Conguaglio recupero differenza valori Wacc e Slic: è il recupero della differenza tra i valori provvisori del tasso  $WACC_a$ , nonché del tasso  $WACC_{RID, a}$ , a e del parametro  $Kd^{real}_a$ , fissati dalla deliberazione 459/2021/R/RIF, e quelli determinati in via definitiva dalla deliberazione 68/2022/R/RIF. Nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2022 e 2023 non erano stati anticipati gli effetti derivanti dall'assunzione dei parametri finanziari di cui alla citata Deliberazione 68/2022/R/RIF, si è pertanto proceduto al calcolo del conguaglio relativo all'aggiornamento dei parametri finanziari.

- Recupero conguaglio I<sup>2023</sup>: è il conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022 – 2025, con riguardo all'annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2) e quelli quantificabili considerando il tasso di inflazione pari a I<sup>2023</sup> = 4,5%, individuato dalla deliberazione 389/2023/R/RIF

L'Ente territorialmente Competente, sulla base dei risultati inseriti e riscontrati all'interno dei precedenti Piani Finanziari, stabilisce di valorizzare le voci di conguaglio sopra indicate relative ai costi fissi e variabili, come di seguito rappresentato:

*Conguagli relativi ai costi variabili anni 2024 e 2025*

	2024					2025				
	SECAM Multiutility Company	0	0	totale Gestori	Comune di Tirano	SECAM Multiutility Company	0	0	totale Gestori	Comune di Tirano
Quota residua relativa a RCHD <sub>24</sub>										
Quota residua relativa alle componenti RCU <sub>24</sub>										
Quota del recupero delle componenti residue o conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità				-					-	
Scostamento COV <sub>2018,19</sub>										
Scostamento COV <sub>2018,19</sub>										
Recupero COI <sub>2018,19</sub> (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero CO <sub>2018,19</sub> (solo se a vantaggio degli utenti)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero CO <sub>2018,19</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità (a-2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte variabile, con riferimento alla medesima annualità				-					-	
Recupero di eventuali conguagli per lo scorporo dei costi variabili e dei ricavi attribuibili alle attività di prelievo, pretrattamento e pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del 389/2023/R/ff)				-					-	
Recupero conguaglio I2023 - parte variabile	21.312			21.312		21.312			21.312	
<b>RC<sub>Costi fissa</sub></b>	21.312			21.312		21.312			21.312	

### Conguagli relativi ai costi fissi anno 2024 e 2025

	2024					2025				
	SECAM Multiutility Company	0	0	totale Gestori	Comune di Tirano	SECAM Multiutility Company	0	0	totale Gestori	Comune di Tirano
Quota residua relativa alle componenti RCU <sub>24</sub>										
Quota del recupero delle componenti residue o conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità				-					-	
Scostamento COV <sub>2018,19</sub>										
Recupero COI <sub>2018,19</sub> (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero COExp.II (solo se a vantaggio degli utenti)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero CO <sub>2018,19</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità				-					-	
Recupero di eventuali conguagli per lo scorporo dei costi fissi attribuibili alle attività di prelievo, pretrattamento e pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del 389/2023/R/ff)				-					-	
Recupero differenza valori Wacc e Sic	-	3.819	-	-	3.819	-	3.700	-	-	3.700
Recupero conguaglio I2023 - parte fissa	1.465			1.465		1.465			1.465	
<b>RC<sub>Costi fissa</sub></b>	2.354			2.354		2.235			2.235	

In merito ai calcoli sottesi alla valorizzazione delle voci di recupero del conguaglio I2023, il Gestore non ha esplicitato le modalità con cui è giunta alla determinazione dei valori indicati nello schema sopra riportato: l'Ente Territorialmente Competente, riservandosi la facoltà di verificare tali determinazioni in futuro, prende atto di quanto rappresentato dal soggetto validatore in merito all'attendibilità dei dati forniti dalla Società e procede valorizzando l'importo come sopra.

### 5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Le verifiche condotte sugli aggiornamenti biennali dei PEF predisposti dai gestori, che hanno tenuto conto di tutte le componenti, sia riferite alla conduzione del servizio che ad eventuali investimenti programmati, non fanno emergere situazioni di criticità tali da compromettere l'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1. Risulta pertanto rispettato il principio previsto dal comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, che impone la copertura integrale dei costi con entrate tariffarie.

Con riferimento all'equilibrio economico finanziario dei Gestori coinvolti nel servizio si segnala quanto segue:

SECAM S.p.a., titolare della gestione operativa del servizio di igiene ambientale secondo il modello in house providing, presentava, al termine dell'esercizio di riferimento per l'individuazione dei costi efficienti, i seguenti parametri economici, patrimoniali e finanziari:

Voce	Valore al 31.12.22
A) Valore della produzione	€ 61.495.590
B) Costi della produzione	€ 61.557.744
21) Risultato di esercizio	-€ 2.450.313
Totale Attivo patrimoniale	€ 125.568.723
A) Patrimonio Netto	€ 14.449.372
D) Debiti	€ 96.281.434
D4) Debiti verso banche	€ 64.188.261
Incidenza Patrimonio Netto su Attivo Patrimoniale	12%
Incidenza Debiti su Attivo Patrimoniale	77%
Incidenza Debiti vs banche su Attivo Patrimoniale	51%

Dai dati sopra riportati, emergono una situazione economica (risultato negativo di esercizio) e patrimoniale (incidenza del debito verso banche) che presentano profili di criticità, ancorché occorra considerare che i suddetti valori fanno riferimento all'insieme dei servizi svolti dalla società, che non afferiscono al solo ambito rifiuti.

A fronte della situazione sopra descritta, la società ha comunque tratto i dati dal bilancio 2022 per la valorizzazione del PEF grezzo 2024; il valore risultante, pur essendo inferiore all'importo del PEF grezzo 2023 rivalutato con la percentuale massima di crescita ammessa da Arera (9,6%), è stato indicato quale corrispettivo da riconoscere per le annualità 2024 e 2025; dall'approccio adottato dal gestore è pertanto possibile desumere l'equilibrio economico finanziario della gestione.

Il *Comune di Tirano*, gestore istituzionale del servizio e titolare della funzione tariffaria, non ha segnalato particolari riflessi negativi derivanti dalla conduzione dello stesso, tali da impattare negativamente sul mantenimento degli equilibri economico finanziari complessivi dell'ente nel corso del periodo oggetto di regolazione.

### 5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'articolo 4.6 della Deliberazione 363/2021 dispone che *"In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti"*.

Lo scrivente Ente Territorialmente Competente ritiene di procedere con una detrazione ex articolo 4.6 rispetto a quanto predisposto dal Gestore SECAM, corrispondente all'importo eccedente il limite alla variazione annuale, che la Società ha proposto di sottoporre a rimodulazione ex articolo 4.5 dell'MTR-

2 aggiornato. La scelta di applicare la suddetta detrazione, come concesso da ARERA, è funzionale al rispetto della tutela del contribuente, dal momento che si procede a riconoscere al Gestore quanto necessario al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della Gestione, detraendo esclusivamente gli importi oggetto di rimodulazione.

Gli importi oggetto di detrazione risultano pertanto essere i seguenti:

- € 159.321 per l'annualità 2024;
- € 54.369 per l'annualità 2025.

### **5.8 Rimodulazione dei conguagli**

Lo scrivente stabilisce, relativamente al Comune di Tirano, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 17.2 del MTR-2 aggiornato di rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del periodo regolatorio e di un eventuale recupero degli stessi anche in annualità successive al 2025.

### **5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale**

Lo scrivente ETC stabilisce, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Tirano, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 4.5 del MTR-2 aggiornato di rimodulare, tra le due annualità 2024 – 2025, nonché anche successivamente al 2025, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

### **5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

Dal momento che non si riscontrano situazioni di squilibrio economico e finanziario, non si ritiene necessario il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2 aggiornato.

### **5.11 Ulteriori detrazioni**

L'Ente Territorialmente Competente prende visione delle indicazioni fornite dal Comune di Tirano al paragrafo 3.2.1 della relazione di accompagnamento predisposta e trasmessa allo scrivente e ritenendole ammissibili procede ad approvarle.

Alla luce di quanto sopra lo scrivente ETC, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Autorità evidenzia che l'importo ottenibile dal Comune mediante gettito TARI è pari alla differenza che deriva applicando:

- al totale del Piano Finanziario 2024 le suddette detrazioni: € 1.401.622 - € 10.757 = € 1.390.865
- al totale del Piano Finanziario 2025 le suddette detrazioni: € 1.527.683 - € 10.757 = € 1.516.926.

### 5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

In esito alla quantificazione del valore di partenza  $H$ , calcolato tenuto conto dei dati del 2022 disponibili per il Gestore SECAM, sono determinati gli obiettivi annuali di miglioramento per il 2024 e il 2025 sulla base del posizionamento in una delle classi (da A ad I) della seguente tabella e secondo i valori di avanzamento fissati nella Deliberazione 389/2023/R/RIF:

H e obiettivi	H di partenza	Obiettivo 2024	Obiettivo 2025
$AR_{SC,si}^{Agg}$	142.068		
$CRD_{SC,si}^{Agg}$	242.643.885		
<b>H</b>	0,1%	5,1%	10,1%
<b>Classe di appartenenza</b>	I	I	H

Si precisa che non sono state effettuate stime del valore di CRD al di sotto della soglia minima "floor" indicata nel Tool di calcolo.